



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1734 del 1998, proposto da:
La Popolare s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Marchi e Francesco Paolucci, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Bologna, via Nazario Sauro n. 8;

contro

-Comune di Cesenatico, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Laura Grassi Breccia, Paolo Tellerini e Andrea Zavatta, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Bologna, via D'Azeglio n. 5;
-Dirigente Settore Sviluppo e Territorio comune di Cesenatico, n.c.;

per l'annullamento

del provvedimento in data 2/9/1998, con il quale l'amministrazione comunale di Cesenatico ha negato alla società ricorrente la concessione edilizia richiesta per realizzare un centro specializzato per Campers-Caravans etc... e, inoltre, per l'accertamento del diritto della società a essere risarcita dal Comune per i danni

causati da tale illegittimo provvedimento, specie nella ipotesi che, in futuro, l'area non sia più urbanisticamente utilizzabile secondo le attuali destinazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Cesenatico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2011, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La presente controversia verte sulla verifica della legittimità, in riferimento alle censure evidenziate nel ricorso, del provvedimento in data 2/9/1998, con il quale il comune di Cesenatico ha negato a La Popolare s.r.l., società odierna ricorrente, la concessione edilizia da questa richiesta per realizzare un "centro specializzato per campers e caravans". Oltre a tale principale azione impugnatoria, la ricorrente presenta azione di risarcimento del danno che essa ritiene di avere subito a causa del gravato diniego.

L'interessata deduce, a sostegno di entrambe le azioni proposte, motivi in diritto rilevanti: violazione dei principi di cui agli artt. 31 L. n. 1150 del 1942 e 4 della L. n. 10 del 1977, in relazione agli artt. 27 e 55 (nel testo ora vigente) della L.R. Emilia-Romagna n. 47 del 1978; oltre che eccesso di potere, sotto i profili di sviamento, difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale di Cesenatico, in rito chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, stante l'entrata in vigore, nelle more del giudizio, di nuova normativa urbanistica ancor più preclusiva dell'intervento progettato dalla ricorrente, rispetto

a quella applicata con il provvedimento impugnato. Nel merito, comunque, il Comune chiede che il ricorso sia respinto, stante la ritenuta infondatezza di tutte le censure ivi rassegnate.

Alla pubblica udienza del 3 marzo 2011, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.

In via preliminare, il Collegio ritiene che, come segnalato dalla ricorrente, sia tardivo il deposito di documentazione, da parte del Comune, avvenuto in data 27 gennaio 2011, nella specie dovendosi applicare il termine previsto di cui all'art. 73 Codice del processo amministrativo e non – come sostenuto dalla difesa dell'ente in udienza – quanto stabilito nelle disposizioni transitorie di cui all'allegato n. 3 al Codice. A ciò consegue che non si terrà conto di tale documentazione in sede di decisione.

Il Collegio ritiene inoltre di potere prescindere dall'esaminare l'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata in rito dall'amministrazione comunale resistente, in ragione della rilevata infondatezza del gravame nel merito.

In primo luogo, va respinto il primo mezzo di impugnazione, rilevante eccesso di potere per sviamento della causa tipica dell'atto impugnato. Nella specie, si rileva che le argomentazioni della ricorrente non forniscono alcun elemento, anche indiziario, a supporto dell'esercizio di un diverso potere da parte dell'amministrazione comunale. All'opposto, la motivazione del diniego di concessione edilizia fornisce consistenti elementi in ordine alla natura e alla consistenza dell'interesse pubblico (messa in sicurezza delle aree circostanti da possibili pericoli di esondazione dei bacini d'acqua della zona) sotteso all'adozione del provvedimento.

Nemmeno risulta condivisibile l'argomentazione con la quale si sostiene che, al momento dell'adozione del diniego, non vigesse una normativa chiaramente preclusiva della realizzazione dell'intervento in oggetto. Dalle risultanze in atti,

l'area in questione è inclusa nelle c.d. "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", la cui specifica disciplina di tutela -contenuta nell'art 19 del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale – all'evidenza non ammette interventi aventi tipologia, consistenza e impatto con il territorio circostante similari a quello progettato dalla ricorrente. D'altra parte, si deve rilevare che le uniche deroghe a tale disciplina, sono quelle espressamente individuate al comma 1 – lettere da a) ad f) dello stesso art. 19 del P.T.P.R., ma tra queste non risulta inclusa la progettata destinazione d'uso dell'area in questione, con la conseguenza che, in riferimento ad essa, risulta vigente ed è quindi applicabile la specifica normativa di tutela paesaggistica che non ammette tali interventi.

Oltre a ciò, si rileva che, come ha evidenziato la Commissione comunale di pianificazione territoriale ed ecologica nel parere reso in data 23/7/1998, trattandosi di zona particolarmente delicata sotto il profilo ambientale, in quanto già soggetta, nel passato, ad alluvioni, il progettato intervento di "costruzione di un centro specializzato per camper, caravan, roulotte e rimessaggio barche, con annesse strutture di servizio", risulta oggettivamente incompatibile con tali peculiari caratteristiche della zona e, soprattutto, con la urgente necessità, "...di messa in sicurezza di tale parte del territorio nazionale mediante previsione di 'casce di espansione' finalizzate a raccogliere l'acqua di esondazione dei corpi idrici circostanti in appositi bacini al fine di evitare allagamenti in zone abitate."

A fronte della suddetta primaria esigenza di salvaguardia, si rivela pertanto inconferente, oltre che infondato, il riferimento all'applicabilità, al caso in esame, della normativa transitoria di cui all'art. 37, comma 2, del P.T.P.R. che fa provvisoriamente salva la compatibilità al P.T.P.R. degli strumenti urbanistici comunali approvati in conformità alla L.R. n. 47 del 1978, trattandosi, all'evidenza, di compatibilità urbanistica teorica che, poi, deve essere in concreto posta a

raffronto con la specifica disciplina paesistica dettata dal P.T.P.R. e con l'interesse pubblico ad essa sotteso.

Il Collegio deve inoltre osservare che anche il secondo mezzo non merita accoglimento, dato che, come si è visto, il gravato diniego si regge sull'autonoma motivazione incentrata sul rispetto della vigente disciplina paesaggistica cui è sottoposta l'area della ricorrente, risultando pertanto ultronea, al riguardo, ogni altra indagine circa la lamentata violazione di non meglio precisati principi contenuti nella L. n. 1150 del 1942 e nell'art. 4 della L. 10 del 1977, in relazione alla legge urbanistica regionale (L.R. Emilia – Romagna) n. 47 del 1978.

Infine, si rileva che la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta del tutto logica e ragionevole, tenuto conto, da un lato della specifica disciplina paesaggistica alla quale è soggetta l'area, e dall'altro lato della oggettiva necessità per il Comune, di approntare con sollecitudine i necessari interventi per la messa in sicurezza di tale delicata area, al fine di preservare il territorio comunale da eventuali esondazioni dei corpi idrici circostanti.

Per le suesposte ragioni, va respinta la principale azione impugnatoria presentata dalla ricorrente e, inoltre, in ragione dell'accertata legittimità del provvedimento impugnato, va respinta anche la subordinata azione di risarcimento del danno.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore dell'amministrazione comunale resistente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011, con
l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)